

CARTE DI IDENTITA'

E' rilasciata a chi ha compiuto 15 anni ed è valida per 10 (dieci) anni.

Ai sensi dell'art.31 del D.L. n.112/2008 la carta di identità avrà una durata decennale e non più quinquennale. Le carte di identità ancora valide alla data di entrata in vigore della nuova disposizione legislativa (25.06.2008) sono automaticamente prorogate di validità fino al raggiungimento della durata di 10 anni previsti. A tal fine il Ministro dell'Interno ha disposto di procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori 5 anni apponendo sulla quarta facciata della carta di identità la seguente postilla: "Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25.06.2008, n.112, fino al _____".

La carta di identità valida per l'espatrio consente di recarsi in: **AUSTRIA, BELGIO, CROAZIA, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA GRECIA, IRLANDA, LICHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, MALTA, MONACO PRINCIPATO, NORVEGIA, PAESI BASSI, PORTOGALLO, REGNO UNITO, SLOVENIA, SVEZIA, SPAGNA, SVIZZERA, E NEI PAESI STRANIERI CON I QUALI VIGONO PARTICOLARI ACCORDI INTERNAZIONALI.**

PRIMO RILASCIO

Il cittadino deve presentarsi allo sportello munito di tre fotografie formato tessera, uguali e recenti, frontali e senza copricapo (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro è imposto per motivi religiosi) esibendo la carta di identità scaduta o in scadenza. In mancanza occorre esibire un documento valido o presentarsi con due persone maggiorenni non parenti, munite di documento di riconoscimento valido, che dichiarano la conoscenza personale con chi richiede il rilascio della carta di identità.

Per ottenere il rilascio del documento valido per l'espatrio occorre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto.

Se il richiedente la carta di identità valida per l'espatrio è un minore occorre anche l'atto di assenso di entrambi i genitori, anche se separati, divorziati o non coniugati, o della persona esercente la potestà sul minore. Se uno dei genitori rifiuta di dare l'assenso è necessario quello dell'altro genitore accompagnato dall'autorizzazione del Giudice.

RINNOVO

La carta di identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza.

La carta di identità deve essere rinnovata nel caso in cui siano intervenute variazioni nei dati personali: nome, cognome, acquisto della cittadinanza italiana; non deve essere rinnovata in caso di variazione di residenza o di professione in quanto tali dati non sono identificativi della persona.

SMARRIMENTO O FURTO

Lo smarrimento o il furto della carta di identità, in corso di validità, deve essere segnalato all'autorità preposta. Occorre rivolgersi alla Questura o ai Carabinieri denunciando le modalità dell'evento e comunicando gli estremi della c.i. smarrita o rubata (dati disponibili presso l'ufficio anagrafe).

Con la copia originale della denuncia è possibile ottenere il rilascio di una nuova c.i..

DETERIORAMENTO

Qualora la c.i. subisca deterioramenti che ne compromettono la validità oppure ne rendano illeggibili una o più parti, occorre provvedere al suo rinnovo.

CITTADINI STRANIERI

La c. i. rilasciata al cittadino straniero non è mai valida per l'espatrio. Il cittadino straniero residente deve presentarsi con tre foto identiche e recenti, con il permesso di soggiorno e con un documento di identità.